



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 27 FEBBRAIO AD OGGI

27/02/2013	La Cassazione sull'associazione in partecipazione con apporto lavorativo (Studio Associato)	05/03/2013	Fidelity Card, sconti, ecc. – QUESITO (gustavo bacigalupo)
28/02/2013	Varie sul lavoro (giorgio bacigalupo)	06/03/2013	Il trattamento fiscale dei canoni di locazione non riscossi – QUESITO (andrea piferi)
01/03/2013	Il tribunale di Pozzuoli boccia il nuovo redditometro (franco lucidi)	06/03/2013	Per il Cud 2012 i pensionati devono darsi da fare (paolo liguori)
01/03/2013	Adeguamento Istat per gennaio 2013 (Studio Associato)	07/03/2013	Ancora sulla contabilità "in nero" (roberto santori)
04/03/2013	Accertamenti tributari e intercettazioni telefoniche (stefano civitareale)	07/03/2013	Se concorre il socio di una sas titolare di parafarmacia – QUESITO (stefano lucidi)
04/03/2013	Il "dottorato in corso" e l'assegno ricerca – QUESITO (valerio pulieri)	08/03/2013	La nuova fatturazione differita per le prestazioni di servizi per le farmacie (stefano civitareale)

2 – SCADENZE FINE MARZO 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 27 FEBBRAIO AD OGGI

27/02/2013 - La Cassazione sull'associazione in partecipazione con apporto lavorativo

Registriamo ancora una decisione della Cassazione sull'antica questione delle differenze tra il rapporto di lavoro subordinato e il contratto di associazione in partecipazione.

I giudici del Palazzaccio, dopo aver ricordato le caratteristiche del lavoro subordinato che valgono a distinguerlo da altre forme di collaborazione all'impresa (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro; inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale; obbligo del rispetto di un orario di lavoro, ecc.), ribadiscono non essere determinante a questi fini la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nell'iniziale stipulazione del contratto.

Infatti, precisa la sentenza, nei rapporti di durata è il concreto comportamento delle parti a rivelare la reale natura del rapporto ab origine e/o per effetto di una nuova diversa volontà contrattuale nel corso dello stesso.

La Corte ricorda anche – sulla scorta anche qui di un orientamento giurisprudenziale consolidato – che la ricognizione degli elementi e delle circostanze, in base a cui il rapporto di associazione in partecipazione debba in realtà essere ricondotto nell'alveo del lavoro dipendente, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito che pertanto, se adeguatamente motivato (come nel caso della decisione in commento), è insindacabile in Cassazione.

Nella fattispecie, comunque, l'intera vicenda prendeva le mosse da un'ispezione dell'Inps, il quale non soltanto rilevava nel rapporto associante-associato i tratti tipici del lavoro dipendente e, di contro, la completa assenza di quelli propri del contratto di associazione in partecipazione (non è stata rinvenuta infatti alcuna traccia del rapporto nei conti dell'associante), ma le stesse dichiarazioni, rese dall'associato durante la verifica circa le concrete modalità di espletamento della propria prestazione, lasciavano ben pochi dubbi sulla natura subordinata del rapporto.

Sono sicuramente concetti ben noti, ma è opportuno ribadirli una volta di più perché riguardano un tema che interessa da vicino anche le farmacie, che infatti – ricorrendone i presupposti – tendono comprensibilmente a costituire (spesso anche formalmente) con i farmacisti collaboratori contratti di

associazione in partecipazione con apporto appunto lavorativo.

(Studio Associato)

28/02/2013 - Varie sul lavoro

➤ La conversione del contratto in part-time

D – Uno dei miei due collaboratori, in servizio da oltre 10 anni, vorrebbe ridurre l'orario, ma quello che mi sorprende è che afferma di averne diritto.

R – In realtà, la legge riconosce al datore di lavoro piena facoltà di decidere, in via esclusiva e discrezionale, se la propria azienda, in quel determinato momento, possa affrontare lo svolgimento delle attività lavorative anche con un organico parzialmente ridotto.

Quindi il lavoratore non può sindacare la decisione del titolare in ordine alla sussistenza o meno delle esigenze (organizzative e/o produttive, e aziendali in genere) che possono indurlo eventualmente a non accogliere la richiesta di riduzione (in via definitiva o anche soltanto temporanea) dell'orario di lavoro.

➤ Se il lavoratore a tempo determinato si ammala durante il rapporto

D - Un farmacista che ho assunto con un contratto a tempo determinato di sei mesi, mi ha presentato un certificato medico per 30 giorni di malattia, anche se il contratto dovrebbe cessare tra 10 giorni.

R – Nei confronti dei lavoratori assunti a tempo determinato le disposizioni sulla conservazione del posto di lavoro e quelle riguardanti il trattamento retributivo sono applicabili soltanto nei limiti temporali di scadenza del rapporto.

Pertanto, nel Suo caso, la conservazione del posto opera appunto fino al giorno di cessazione del "tempo determinato", e così pure il diritto alla corresponsione della relativa retribuzione.

➤ Trasferimento all'estero del lavoratore e interruzione concordata del rapporto

D – Avrei voluto da tempo ridurre il personale dipendente della farmacia, e ora un magazziniere mi ha anticipato che si trasferirà in un'altra città. Ci siamo accordati per l'interruzione del rapporto di lavoro e vorrei sapere qualcosa sul preavviso.

R – Si è in tal caso in presenza di una cessazione del rapporto per mutuo consenso delle parti, e quindi di una risoluzione consensuale che costituisce evidentemente una vicenda ben

distinta da quella della cessazione per *recesso* di una di loro. Non trovano conseguentemente applicazione le norme riguardanti il licenziamento o le dimissioni e non c'è perciò l'obbligo del preavviso, né quello di corrispondere al lavoratore una qualunque indennità sostitutiva.

(giorgio bacigalupo)

01/03/2013 - Il tribunale di Pozzuoli bocchia il nuovo redditometro

Come stiamo rilevando anche dalla stampa, sta facendo discutere – e i maliziosi potranno sospettare che fosse proprio questo uno dei suoi “obiettivi”... - l'ordinanza del Tribunale di Pozzuoli pronunciata contro il novello “redditometro”.

I giudici campani, infatti, interpellati da un contribuente infastidito dal numero e dalla varietà delle informazioni richieste con il nuovo strumento accertativo (oltre cento voci di spesa!), hanno infatti riconosciuto che quest'ultimo può tradursi in una vera e propria invasione della sfera privata, perché consente almeno potenzialmente all'Agenzia delle Entrate di venire a conoscenza di singoli aspetti della vita quotidiana dei contribuenti ledendo sia la riservatezza, che la stessa libertà individuale e di autodeterminazione della persona.

Inoltre, così come è strutturato, il nuovo redditometro non permetterebbe neppure un'adeguata ed efficace difesa da parte degli “inquisiti” dato che, come è intuibile, la varietà (oltre al numero) delle voci di spesa che vi partecipano è tanta e tale che, pur ipotizzando per assurdo che sia conservata con pazienza certissima la documentazione di tutte le spese sostenute, anche le più minute e quotidiane, non si raggiungerebbe mai, verosimilmente, la piena prova che *non* sia stata sostenuta altra spesa al di fuori di quelle documentate.

Pertanto i magistrati hanno inibito all'Agenzia delle Entrate di controllare, analizzare e archiviare le spese di quel contribuente, e anche di cessare - se iniziata - ogni attività di accesso, analisi o raccolta di dati e, infine, di distruggere tutti gli archivi eventualmente già formati riguardanti il medesimo ricorrente.

Come dicevamo, è una decisione che crea in questo momento un grande dibattito, e però l'impressione è che, fermo forse qualche intervento sugli aspetti più “clamorosi” del redditometro, quest'ultimo finirà per sopravvivere alla tempesta in corso, anche perché il provvedimento del giudice non sembra affatto esente da censure neppure sul piano logico.

(franco lucidi)

01/03/2013 - Adeguamento Istat per gennaio 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *gennaio 2013*; in leggera diminuzione sia l'*annuale* che il *biennale* perché pari, rispettivamente, al 2,20% e al 5,4%. I canoni di locazione vanno pertanto elevati, su base *annua*, dell'1,65% (corrispondente al 75% del 2,20%) e, in ragione *biennale*, del 4,050% (il 75% del 5,4%).

(Studio Associato)

04/03/2013 - Accertamenti tributari e intercettazioni telefoniche

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 2916 del 7/2/2013) – anche qui nel solco di un orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato - ha riconosciuto che le *intercettazioni telefoniche autorizzate* e le *dichiarazioni rese da soggetti terzi* possono essere validamente utilizzate ai fini di un accertamento, e conseguentemente nel processo tributario che ne può scaturire, alla stregua di “*elementi indiziari suscettibili di apprezzamento da parte del giudice tributario*”.

In altri termini, sia le intercettazioni telefoniche che le testimonianze raccolte nel corso di un processo penale “pesano”, o possono “pesare” anche nel processo tributario, pur se qui evidentemente non è loro riconosciuto lo stesso (pieno) valore probatorio attribuito nel processo penale dato che ad esempio in quello tributario non è ammessa, come noto, la prova testimoniale (art. 7, comma 4, del D.Lgs.vo 546/92).

Potranno comunque costituire elementi c.d. *indiziari* che pertanto, se confortati da ulteriori riscontri soprattutto di natura documentale, potranno concorrere alla formazione del

libero convincimento del giudice tributario.

(stefano civitareale)

04/03/2013 - Il “dottorato in corso” e l'assegnazione ricerca – QUESITO

Ad un dottorato vinto ma ancora in corso potrebbe essere attribuito un qualche punteggio nel concorso straordinario? Gli assegni di ricerca rientrano alla voce "borse di studio"?

Per essere presi in considerazione, i titoli di studio devono essere posseduti alla data di scadenza del bando regionale del concorso al quale si intende partecipare e dunque al Suo dottorato – “*vinto, ma ancora in corso*”, come Lei riferisce - non sembra possa essere attribuito alcun punteggio.

Quanto agli *assegni di ricerca*, si tratta di contratti di lavoro e, come tali, vanno perciò inseriti nella terza pagina della *domanda* come periodo di *esercizio professionale*.

(valerio pulieri)

05/03/2013 - Fidelity Card, sconti, ecc. - QUESITO

Trovo sempre molto interessanti ed utili le vostre news, ma voglio segnalarvi che nella Sediva news dell'8/2/13 è contenuto un errore, forse dovuto a un refuso, laddove scrivete che “la fidelity card... è quindi ammessa soltanto per il ‘parafarmaco’ in genere e per i medicinali da automedicazione che non siano soggetti al divieto di pubblicità, ecc...”.

Vi chiedo inoltre: il divieto nel decreto Bersani di operazioni a premio e vendite sotto costo per i farmaci come si concilia con la liberalizzazione dei prezzi? E quali sono a questo punto le modalità consentite per praticare gli sconti?

In realtà, come abbiamo potuto facilmente appurare, si è trattato proprio di un errato gioco di “copia e incolla” nella composizione del testo di quella news, perché non c'è dubbio – allo stato – che il persistente vigore dell'art. 5 del dl. Bersani 223/2006 impedisce l'estensione a un qualunque *farmaco* (“*etico*”, *sop*, *otc*) di programmi di fidelizzazione, di operazioni a premio, ecc.

Piuttosto, ma anche il quesito lo lascia intendere, le cose sembrano destinate a cambiare – purtroppo, crediamo di dover aggiungere - anche in questa direzione.

Se Lei infatti rileggerà, avendone tempo e voglia, la ns. Sediva news del 22/02/2012 (“*Gli orari delle farmacie dopo le sentenze della Consulta sui negozi e della Cassazione sulle intese tra farmacie*”), il quadro che vi viene delineato sul ruolo assunto anche nell'*ordinamento interno* da una *concorrenza* ormai inarrestabile – come sta ribadendo su tutti i fronti la giurisprudenza, che piega sempre più al suo strapotere tutti gli altri *interessi pubblici*, compresi quelli sinora considerati gerarchicamente ai vertici delle scelte del legislatore – può dare forse l'idea di quel che potrebbe tra non molto accadere.

Si ha cioè la netta impressione che *anche per i farmaci* le operazioni a premio, le *fidelity card*, le varie “3x2” o “10x8” o “15x20” o “1+1”, ecc., e le tante vicende che possono oggi far arricciare il naso ai puristi, rischino ben presto – per l'intervento appunto di qualche massimo organo di giustizia, se prima non vi provvederà direttamente il legislatore – di diventare anch'esse (pur se diverse dal classico *sconto* sul prezzo) formule commerciali parimenti correnti, trasformando così i dibattiti di questi tempi in amenità e questioncelle d'antan.

Ma almeno per il momento, per tentare di sciogliere il Suo primo dubbio, ha ragione il Ministero della Salute che, con nota dell'Ufficio legislativo in data 23/02/2012, ha condannato senza eccezioni tutti i “3x2” e simili aventi per oggetto *farmaci* (ancor più se soggetti a ricetta medica, come era il caso di quello sottoposti al suo parere), spiegando con argomenti anche convincenti – e però forse in qualche caso un po' troppo formalisti - perché “*il commercio al dettaglio dei farmaci non può essere assimilato a quello dei comuni beni di consumo*” e in che cosa tutte quelle vicende si distinguano dalla pratica dello *sconto*, invece ammesso anche su tutti i farmaci dal comma 8 dell'art. 11 del ddl.

Passando all'altra domanda, ci pare di dover riprendere un interrogativo che ci siamo posti già all'indomani dell'entrata in vigore dell'originario dl. CresciItalia (il comma 8 non è stato peraltro neppure sfiorato dalla legge di conversione) e che nasce dalla diversa formulazione che sul punto specifico adottano, da un lato, il comma 3 del citato art. 5 del dl. Bersani del 2006 e il comma 4 dell'art. 32 del dl. SalvaItalia (che riguardano ambedue otc, sop vecchi e sop nuovi e hanno quindi come destinatarie sia le farmacie che le parafarmacie) e, dall'altro, proprio il comma 8 dell'art. 11 (relativo a "tutti i tipi di farmaci e prodotti" e rivolto evidentemente alle sole farmacie).

Le prime due disposizioni, infatti, prescrivono entrambe che "gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti", mentre la norma di massima liberalizzazione contenuta nel dl. CresciItalia (perché è quella che in un sol colpo abbatte l'antico caposaldo della immutabilità sia dei turni e orari obbligatori che del prezzo del farmaco soggetto a prescrizione) prevede più semplicemente che "Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela".

È una diversità di vocabolario – questa la domanda, s'intende, del tutto lecita – che può dirsi significativa, cioè espressione di una diversità anche della voluntas legis?

Anche qui è intervenuto, sempre a richiesta, il Ministero che – con nota del 16/3/2012, a firma questa volta del direttore generale – oltre ad aver ribadito la condanna del "3x2" per i farmaci, ha affrontato rapidamente anche questo aspetto rispondendo negativamente all'interrogativo.

Per la nota ministeriale, infatti, "la circostanza che all'art. 11... non sia ribadito l'obbligo che gli sconti da esso previsti siano praticati a tutti i clienti non consente di desumere che per tali sconti non sussista detto obbligo", dato che il comma 8 "ha, essenzialmente, lo scopo di estendere a tutti i medicinali venduti in farmacia, purché pagati direttamente dal cliente, la possibilità di sconti, già prevista dall'art. 32 ecc."

Ma personalmente non giureremmo sulla correttezza anche di questo assunto, che sembra del resto un modo come un altro per liquidare sbrigativamente la pratica risolvendola nella direzione più... indolore possibile.

Invero, se l'art. 32 aveva avuto cura, come abbiamo visto, di appiattirsi perfettamente sul testo dell'omologa disposizione del dl. Bersani, eguale necessità avrebbe dovuto avvertire – se il disegno fosse stato lo stesso, come pensa il Ministero – anche il disposto del comma 8, tanto più che recava con sé una scelta epocale e una rottura definitiva con il passato e che, in sede di conversione in legge, l'originario testo dell'art. 11 aveva subito un'infinità di rimaneggiamenti che avevano però lasciato miracolosamente intatto il testo dell'ex comma 6 del dl. (diventato comma 8 dopo la conversione).

Sta di fatto che qui c'è una disposizione che reca un testo ben diverso dalle due precedenti (e sappiamo che *lex posterior derogat priori*), né è scontato che tra il comma 8 dell'art. 11, da una parte, e le altre due disposizioni, dall'altra, vi sia quella piena *eadem ratio* che possa condurre ineludibilmente ad un'*eadem dispositio*; anzi, se guardiamo all'intero provvedimento CresciItalia, ma anche soltanto all'art. 11 o persino al solo comma 8, non sarebbe stravagante pensare che alla diversità dei testi possa corrispondere una diversità anche del loro significato.

È un tema tuttavia troppo delicato – se non altro per la varietà e l'imprevedibilità dei comportamenti che ne possono derivare – per abbracciare decisamente un corno del dilemma e rifiutare l'altro, senza contare che anche qui potremmo avere in tempi non lunghi un riscontro giurisdizionale e magari anche l'intervento dell'Antitrust, che riesce acrobaticamente a interessarsi un po' di tutto.

In definitiva, comunque, la disposizione del dl. Bersani citata nel quesito può ormai forse apparire lontana qualche anno luce

(pensando anche ai disagi che affliggono in questo momento il firmatario di quel provvedimento...) dal quadro normativo che si va via via consolidando, pur se questa fase iniziale di stallo della XVII Legislatura – che in ogni caso potrà trascinarsi anche a lungo per le ragioni che stiamo tutti vedendo – ne arresterà probabilmente, almeno per qualche tempo, l'evoluzione. Ma il clima, questo è certo, è tuttora quello dei lavori in corso...

(gustavo bacigalupo)

06/03/2013 - Il trattamento fiscale dei canoni di locazione non riscossi - *QUESITO*

Sono proprietario di un appartamento concesso in locazione per il quale da vari mesi non percepisco dall'inquilino i canoni dovuti. Posso evitare di indicare in dichiarazione dei redditi tutti i canoni non riscossi lo scorso anno?

L'art. 37, comma 4-bis del TUIR, secondo la recente formulazione, prevede che i canoni percepiti da *persone fisiche* per la locazione di immobili posseduti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, sono considerati redditi fondiari da imporre a tassazione Irpef al netto della riduzione forfettaria del 5%.

Talora accade però che, come Lei segnala, il conduttore non adempia al proprio obbligo e non paghi il canone pattuito.

Per queste situazioni l'art. 26 del TUIR dispone che i "redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore...".

Per rispondere dunque al quesito, fintanto che non abbia provveduto ad agire *giudizialmente* contro il conduttore ed ottenuto un provvedimento di sfratto da parte del giudice, Lei sarà obbligato – come abbiamo appena letto – a dichiarare, almeno inizialmente, anche i canoni relativi alle mensilità non corrisposte.

A parziale attenuazione del rigore della norma, interviene però lo stesso art. 26 *cit.*, il quale in un passo successivo sancisce che "per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità e' riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare".

Quindi, una volta riconosciuta in sede giudiziale la *morosità* dell'affittuario, anche con riferimento alle mensilità precedenti e relative ai pregressi periodi d'imposta per i quali la dichiarazione dei redditi risulterebbe già presentata, il locatore potrà "recuperare" le imposte pagate per canoni di locazione non percepiti, indicando l'importo del credito riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria direttamente nel modello Unico PF nel quadro CR.

(andrea piferi)

06/03/2013 - Per il Cud 2012 i pensionati devono darsi da fare

Ricordiamo che la *Legge di stabilità* approvata lo scorso dicembre ha disposto che, per risparmiare sulla stampa e i costi generali del servizio, l'Inps non invierà più per posta il CUD relativo al trattamento pensionistico percepito nel 2012.

Sarà possibile ottenerne una copia all'ufficio postale pagando euro 3,90; altrimenti, la certificazione è disponibile sul sito internet dell'Inps, ma in tal caso occorrerà avere un apposito PIN di accesso che viene bensì rilasciato dall'Istituto ma su formale richiesta e dietro esibizione della tessera sanitaria.

E' necessario attivarsi per tempo perché le procedure non sono semplicissime.

(paolo liguori)

07/03/2013 - Ancora sulla contabilità "in nero"

Se il Fisco riesce a reperire documentazione *extra-contabile* confliggente con la contabilità ufficiale diventa evidentemente difficile contrastare l'inevitabile accertamento.

La contabilità “in nero”, infatti, costituisce un *indizio grave, preciso e concordante* che, unitamente ad altri elementi, può ben giustificare l'accertamento di maggiori ricavi.

Lo ha ribadito anche ora la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria che chiedeva, per l'appunto, di ritenere pienamente *provato* l'accertamento fondato su maggiori ricavi rinvenuti da contabilità in nero.

Del resto, e anche questo è pacifico, l'evasione può essere accertata non solo in base a *prove certe* (quasi mai raggiungibili, per la verità...) ma anche in conseguenza di *meri indizi*, purché questi consentano di costruire *presunzioni* altrettanto *gravi, precise e concordanti*; e il rinvenimento di una documentazione extra contabile - discordante, come si è accennato, con quanto ufficialmente dichiarato al Fisco - è naturalmente una bella base di partenza per l'Amministrazione finanziaria...

(roberto santori)

07/03/2013 - Se concorre il socio di una sas titolare di parafarmacia – QUESITO

L'accomandatario di una sas titolare di una parafarmacia può partecipare al concorso?

E qualora risultasse vincitore di una farmacia, deve cedere la sua quota nella sas?

La posizione di socio accomandatario di una sas titolare di parafarmacia non impedisce certo la partecipazione al concorso straordinario, ed anzi i bandi prevedono espressamente che i titolari e i collaboratori di una parafarmacia (ed evidentemente anche i soci della società intestataria di quest'ultima) possano concorrere.

Inoltre, nel caso di assegnazione di una sede, sia in forma individuale che associata, egli non dovrà cedere tale sua partecipazione sociale, trattandosi appunto di una *parafarmacia* per la quale non sono infatti configurabili i vincoli e/o le incompatibilità riguardanti la *farmacia*, e non possono costituire pertanto un pericolo né l'ormai famigerata nota ministeriale e neppure le varie elucubrazioni che vi sono contenute.

(stefano lucidi)

08/03/2013 - La nuova fatturazione differita per le prestazioni di servizi per le farmacie.

Una delle novità più interessanti recate dalla riscrittura delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto operata dalla *Legge di stabilità 2013* riguarda la possibilità di fatturare “in differita” non solo le *cessioni di beni* - come accadeva in passato (e accade tuttora, evidentemente) - ma anche le *prestazioni di servizi*.

Infatti, fino al 31/12/2012, la c.d. *fatturazione differita* poteva riguardare, come appena detto, solo le *cessioni di beni* ed in particolare le *cessioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto* la cui consegna o spedizione risultasse/risulti da un documento di trasporto (D.D.T.) o da altro documento idoneo; per tali *cessioni* poteva/può dunque essere emessa un'*unica fattura riepilogativa* entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (sia pure con riferimento - ai fini della liquidazione del tributo - al mese di esecuzione delle consegne).

Ora, ed ecco la novità, la stessa facoltà è ammessa anche per le *prestazioni di servizi* purché queste - come prevede testualmente la norma - siano *individuabili attraverso idonea documentazione*, che poi costituirebbe in pratica, se guardiamo attentamente, un “omologo” del DDT.

Proviamo ora a domandarci quale possa essere per la gestione di una farmacia l'*utilità* di questa nuova modalità di fatturazione in termini soprattutto, tanto per intenderci, di snellimento degli adempimenti amministrativi di tutti i giorni.

Ebbene, sappiamo che, secondo le regole generali, per le *prestazioni di servizi* l'operazione si considera *effettuata* - e, quindi, la relativa imposta diventa esigibile concorrendo alla liquidazione del periodo di competenza - *al momento del pagamento* (ovvero al momento della fatturazione, se questa precede il pagamento) e, s'intende, per la misura dell'iva

esposta in fattura.

Supponiamo ora che una farmacia nel corso di un certo mese effettui un dato numero di prestazioni infermieristiche o fisioterapiche a favore di un proprio cliente; come potrebbe regolarsi la farmacia d'ora in poi per la fatturazione, alla luce delle nuove regole?

Secondo noi, se l'esercizio *non* riscuote il compenso dopo ogni singola prestazione ma soltanto complessivamente alla fine del mese, la (nuova) modalità di *fatturazione differita*, di fatto, non recherebbe alla farmacia alcun vantaggio perché come nel passato dovrà emettere al momento del pagamento una *fattura riepilogativa* delle prestazioni effettuate e regolate con il pagamento della stessa.

Quindi, per questa modalità di regolazione del rapporto (pagamento cumulativo degli interventi di assistenza prestatati dalla farmacia nel mese precedente) niente cambierebbe rispetto al passato.

Se invece la farmacia viene abitualmente pagata - e di questi tempi sarebbe preferibile ... - *dopo ogni prestazione*, la nuova modalità di *fatturazione differita* ci pare possa costituire un'opportunità, come dicevamo all'inizio, per evitare almeno qualche incombenza.

E infatti, secondo le regole in vigore fino al 31/12/2012, la nostra farmacia sarebbe stata costretta a spiccare una *fattura dopo ogni pagamento* considerato che, secondo la legge, si sarebbe perfezionato (con il *pagamento*, ovviamente) il *momento di effettuazione dell'operazione* e sarebbe pertanto sorto immancabilmente l'obbligo di rilasciare il documento.

Dal 1° gennaio 2013, invece, la farmacia (se abbiamo interpretato correttamente) potrebbe evitare di fatturare ogni singola prestazione, sia pure avendone riscosso il corrispettivo, rilasciando al cliente di volta in volta una (più veloce e pratica) *attestazione* con l'indicazione della prestazione effettuata (l'*attestazione* costituirebbe per l'appunto quell'*idonea documentazione* utile a rendere il servizio *individuabile*, che comunque è quel che vuole la legge), per poi provvedere ad emettere una *sola fattura riepilogativa* (differita) entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni stesse.

Ecco perché, concludendo, per tale modalità di regolazione del rapporto (pagamento “sull'unghia” dopo ogni prestazione) l'*estensione della fatturazione differita anche alle prestazioni di servizi* potrebbe tornarci utile.

(stefano civitareale)

2 – SCADENZE FINE MARZO 2013

18/03 (poiché il 16 cade di sabato) - Versamento mediante F24 online di: Iva relativa al mese di febbraio e dell'eventuale saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *mensili*; IVA relativa al quarto trimestre 2012 e del saldo risultante dalla dichiarazione annuale IVA per i contribuenti *trimestrali*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di febbraio; contributi Inps per i dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e/o a progetto e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro (non farmacisti), sempre relativi al mese di febbraio

18/03 - Versamento della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali limitatamente alle società di capitali

01/04 (poiché il 31/3 cade di domenica) - Versamento della seconda rata (di quattro) dell'imposta comunale sulla pubblicità (qualora il valore complessivo dell'imposta sia superiore a € 1.549,37)

* * *